Luglio
2025

Notiziario Civile e Lavoro

Corte d'Appello di Perugia

Numero
7



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia
(Protocollo del 16 marzo 2022)

SOMMARIO

NORMATIVA 4
GIURISPRUDENZA NAZIONALE 5
CORTE COSTITUZIONALE 5
CASSAZIONE SEZIONI UNITE 5
CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI 6
CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. CIVILE 9
CODICE DI PROCEDURA CIVILE 9
COMPETENZA 9
DIFESE PROCESSUALI 10
DOMANDA GIUDIZIALE 10
IMPUGNAZIONI 11
NOTIFICAZIONI 12
ONERE DELLA PROVA 12
PROCESSO ESECUTIVO 13
PROVE 15
CODICE CIVILE 15
ACCOLLO 15
CONDOMINIO NEGLI EDIFICI 16
CESSIONE DI AZIENDA 16
CONSENSO INFORMATO 17
INTERESSI 17
SIMULAZIONE RELATIVA 18
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE 18
CONTRATTI BANCARI 19

IMMIGRAZIONE 20
RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE 20
RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA 21
CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. LAVORO 22
DISCRIMINAZIONE IN TEMA DI ACCESSO AL POSTO DI LAVORO 22
LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO 24
PREVIDENZA E ASSISTENZA 24
PUBBLICO IMPIEGO- SCUOLA 25
FOCUS: DANNO CAGIONATO DA ANIMALI 27

NORMATIVA

Decreto 22 aprile 2025
"Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 159 del 11-07-2025)

Legge 13 giugno 2025, n. 91
"Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 145 del 25.06.2025)

Decreto Legge 17 giugno 2025, n. 84
"Disposizioni urgenti in materia fiscale" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 138 del 17-06-2025)

Decreto Legislativo 19 giugno 2025, n. 88
"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 143 del 23-06-2025)

Decreto Legislativo 12 giugno 2025, n. 81
"Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 134 del 12-06-2025)

OSSERVATORIO

GIURISPRUDENZA NAZIONALE



CORTE COSTITUZIONALE

Corte Cost., sent. n. 94/2025 del 11/06/2025 – deposito 03/07/2025

La Corte Costituzionale ha dichiarato, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 16, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), nella parte in cui non esclude, dal divieto di applicazione delle disposizioni sull'integrazione al minimo, l'assegno ordinario d'invalidità liquidato interamente con il sistema contributivo.

Corte Cost., sent. n. 86/2025 del 21/05/2025 – deposito 26/06/2025

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2941, primo comma, numero 7), del codice civile, nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione tra le associazioni non riconosciute e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi.

CASSAZIONE SEZIONI UNITE

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 17876 - deposito 02/07/2025

Le Sezioni unite civili, pronunciandosi sulla questione oggetto di contrasto - nonché ritenuta di massima di particolare importanza - rimessa dalla Sezione seconda con ordinanza interlocutoria n. 7757 del 2024, hanno affermato i seguenti principi di diritto: 1) «in materia di atti prodromici al processo, quale, nella specie, la procura speciale alle liti, la traduzione in lingua italiana di quest'ultima e dell'attività certificativa, sia nelle ipotesi di legalizzazione, sia ai sensi della Convenzione di L'Aja del 5 ottobre 1961, sia ai sensi della Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, non integra un requisito di validità dell'atto, sicché la sua carenza non dà luogo ad alcuna nullità»; 2) «ai sensi degli artt. 122 e 123 cod. proc. civ., la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non anche per gli atti prodromici al processo (quali, in particolare, gli atti di conferimento di poteri a soggetti processuali: procura alle liti, nomina di rappresentanti processuali, autorizzazioni a stare in giudizio e correlative certificazioni), che, se redatti in lingua straniera, devono pertanto ritenersi prodotti validamente, avendo il giudice la facoltà, ma non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, del quale può fare a meno allorché sia in grado di comprendere il significato degli stessi documenti o qualora non vi siano contestazioni sul loro contenuto o sulla loro traduzione giurata allegata dalla parte».

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 17603 - deposito 30/06/2025

Le Sezioni unite civili, pronunciandosi sulla questione di massima di particolare importanza rimessa dalla Sezione lavoro con ordinanza interlocutoria n. 11898 del 2024, hanno affermato i seguenti principi di diritto: 1) con riferimento all'art. 127-*ter* c.p.c., nella versione anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 164 del 2024, il provvedimento con cui giudice sostituisce l'udienza destinata alla discussione della causa col deposito di note scritte è ammissibile, nel processo del lavoro, alle seguenti condizioni: a) che la sostituzione non riguardi l'udienza di discussione nella sua integralità, ma la sola fase processuale propriamente decisoria; b) che nessuna delle parti si opponga alla suddetta sostituzione; c)che non si escluda che le note scritte contengano (o possano contenere), oltre alle conclusioni e alle istanze, anche gli argomenti a difesa, così da rispondere alla funzione tecnica sostitutiva dell'oralità; d) che, qualora l'iter processuale richieda chiarimenti in base alla situazione concreta, il dialogo tra le parti e il giudice sia ripristinato in funzione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa; 2) nei giudizi ordinari, il termine giudiziale dato con specificazione dell'orario deve intendersi a giorni e limitato all'orario di apertura delle cancellerie fissato, in via generale, come da decreto dell'autorità giudiziaria competente.

CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

Cass. Civ. sez. I, ordinanza n. 18427 - deposito 07/07/2025

La Sezione Prima civile, nell'accogliere il ricorso del Ministero dell'Interno avverso il decreto con cui il Tribunale aveva annullato il provvedimento di revoca dello status di rifugiato, disposto dalla Commissione nazionale per il diritto d'asilo nei confronti di un cittadino algerino ritenuto responsabile di aver pubblicato sui propri profili social messaggi inneggianti al radicalismo islamico e all'annientamento dello Stato di Israele, ha affermato i seguenti principi di diritto: 1) in materia di revoca dello *status* di rifugiato, qualora il provvedimento sia motivato *per relationem* a un altro atto o documento amministrativo al quale sia stata apposta la "classifica di segretezza", la conoscibilità di quest'ultimo è assicurata in contraddittorio, a fini difensivi e per l'esercizio del controllo giurisdizionale, attraverso il procedimento *ex* art. 42, comma 8, della l. n. 124 del 2007, che persegue la finalità di bilanciare le esigenze di sicurezza e le garanzie difensive del giusto processo in sede giurisdizionale, di talché l'omessa attivazione del procedimento di ostensione previsto dalla predetta disposizione non è idonea né sufficiente a inficiare la motivazione resa *per relationem*; 2) il combinato disposto degli artt. 12, comma 1, lett. b) e 13, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 251 del 2007 - che consente agli Stati membri di revocare, cessare o rifiutare di rinnovare lo status riconosciuto a un rifugiato se "sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato" - si interpreta nel senso che tale condizione va ritenuta sussistente non solo in presenza di un pericolo reale e attuale, ma anche in presenza di un pericolo potenziale, in quanto l'autorità amministrativa deve disporre di un margine di discrezionalità per decidere se le considerazioni attinenti alla sicurezza nazionale dello Stato membro di cui trattasi debbano, o meno, dar luogo alla revoca dello status di rifugiato o al rifiuto del riconoscimento di quest'ultimo, spettando al giudice del procedimento di impugnazione *ex* art. 35-*bis* del d. lgs. n. 25 del 2008, senza alcuna sovrapposizione alla valutazione discrezionale compiuta dall'autorità competente, il controllo, nel contraddittorio tra le parti che connota il giusto processo, di proporzionalità e di adeguatezza nella vicenda concreta, alla luce del bene della sicurezza dello Stato e del diritto soggettivo allo status di rifugiato.

Cass. Civ. sez. II, ordinanza n. 17591 - deposito 30/06/2025

La Seconda Sezione civile ha affermato che per i processi conclusi in primo grado dopo l'11 settembre 2012, l'ammissione di nuovi mezzi di prova e documenti in appello è consentita solo se la parte dimostra di non aver potuto produrli prima per cause non imputabili; la rilevanza di queste prove può essere desunta anche dalla motivazione della sentenza impugnata, incidendo direttamente sull'esito del giudizio.

Cass. Civ. sez. III, ordinanza n. 17200 - deposito 26/06/2025

La Terza Sezione civile ha sancito che a responsabilità del proprietario di un animale *ex* art. 2052 c.c. è limitata dal caso fortuito. Il comportamento di un minore che, introducendosi autonomamente in un recinto chiuso senza adeguata vigilanza, molesta un cane legato al guinzaglio, può integrare il caso fortuito, escludendo la responsabilità del proprietario dell'animale, laddove il fatto presenti i caratteri dell'imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità.

Cass. Civ. sez. I, ordinanza n. 17037 - deposito 25/06/2025

La Prima Sezione civile ha stabilito che non sono rilevanti, ai fini della quantificazione dell'assegno, le elargizioni liberali di familiari (come nel caso di donazioni immobiliari), salvo che queste si traducano in un effettivo e stabile incremento patrimoniale che impatti in modo concreto sulla situazione economica dell'obbligato.

Cass. Civ. sez. III, sentenza n. 17195 - deposito 26/06/2025

La Terza Sezione civile ha enunciato, nell'interesse della legge *ex* art. 363 c.p.c., il seguente principio di diritto: «la pronuncia, all'esito di procedura di espropriazione presso terzi, di un'ordinanza di assegnazione di canoni locatizi non ancora scaduti determina l'immediato trasferimento della titolarità del relativo credito in favore del creditore assegnatario e l'immediata fuoriuscita di tale credito dal patrimonio del debitore esecutato, facendo sorgere l'obbligo del terzo assegnato ad adempiere nei confronti dell'assegnatario alle scadenze stabilite e sino a concorrenza dell'importo assegnato; la successiva effettuazione ad opera di altri creditori di un pignoramento sull'immobile produttivo dei canoni già assegnati non attinge questi ultimi, non priva di efficacia l'ordinanza di assegnazione e non consente agli organi della procedura esecutiva immobiliare ad adottare statuizioni incidenti su tali canoni».

Cass. Civ. sez. III, sentenza n. 16992 - deposito 24/06/2025

La Terza Sezione civile, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 43 del 2025, ha enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il consumatore finale, che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediante l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante la illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito».

Cass. Civ. sez. I, ordinanza n. 14839 - deposito 03/06/2025

La Prima Sezione civile ha stabilito che nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, la partecipazione del curatore, ancorché tardivamente costituito, sana gli eventuali vizi relativi al mancato rispetto dei termini per la costituzione, purché le difese siano svolte nel merito.

Inoltre, ai fini dell'ammissibilità della proposta di concordato con continuità aziendale, è imprescindibile la completezza informativa, in particolare con riguardo a poste creditorie rilevanti, la cui mancata puntuale quantificazione e documentazione costituisce di per sé causa ostativa alla procedibilità della proposta stessa, non sanabile mediante successive allegazioni documentali in sede di reclamo.

Cass. Civ. sez. II, ordinanza n. 13996 - deposito 26/05/2025

La Seconda Sezione civile ha stabilito che in tema di violazioni del codice della strada è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992. L'approvazione e l'omologazione costituiscono, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse, che non possono essere considerati equivalenti ai fini dell'accertamento delle infrazioni. Per la determinazione dell'osservanza o meno dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova soltanto le apparecchiature omologate, con onere per la pubblica amministrazione di fornire la prova dell'omologazione dell'autovelox utilizzato per il rilevamento. Il diverso significato, anche giuridico, delle parole "omologazione" e "approvazione" comporta che l'apparecchiatura sottoposta a verifica di regolare funzionamento e approvata dal ministero dei trasporti, ma priva di omologazione, non possa costituire fonte di prova valida della violazione dei limiti di velocità. Tale principio trova applicazione anche quando l'apparecchiatura sia stata regolarmente approvata dalle autorità competenti, poiché l'approvazione non supplisce al difetto di omologazione richiesta dalla normativa di settore. La sanzione amministrativa pecuniaria irrogata sulla base di accertamento effettuato con strumentazione non omologata risulta pertanto illegittima e deve essere annullata, indipendentemente dalla circostanza che l'apparecchiatura sia stata sottoposta a controlli di funzionamento e abbia ottenuto l'approvazione ministeriale.

Cass. Civ. sez. I, ordinanza n. 14465 - deposito 30/05/2025

La Prima Sezione civile ha stabilito che n tema di separazione personale, le reiterate violenze fisiche e morali perpetrate da un coniuge nei confronti dell'altro, anche se relative ad episodi isolati ma gravi, costituiscono violazioni talmente rilevanti dei doveri coniugali da giustificare, di per sé sole, la pronuncia di separazione con addebito. La valutazione del nesso causale tra dette condotte e l'intollerabilità della convivenza rientra nel giudizio di merito, non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato. Inoltre, in materia di separazione, il giudizio di appello non soggiace alle preclusioni ex art. 345 c.p.c., trovando applicazione le forme del rito camerale.

CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. CIVILE

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

COMPETENZA

Corte d'Appello, sentenza n. 335/2025 - deposito 11/06/2025

Nella fattispecie in questione, concernente la controversia tra l'avvocato/professionista ed il cliente/consumatore, il Collegio ha ritenuto la prevalenza del foro del consumatore ossia del luogo di residenza o domicilio elettivo dello stesso, statuendo che il rapporto tra l'art.14, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dall'art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore.
Ciò perché il foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lett. u, c. cons. si configura alla stregua di un'ipotesi di incompetenza inderogabile che preclude, quindi, la possibilità di applicare l'art. 38 comma 2, c.p.c., proprio in relazione alla domanda dell'avvocato rivolta al cliente per il pagamento dei propri onorari.
Se la persona fisica si era dunque rivolta all'avvocato, va ritenuto che la stessa aveva agito per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale e professionale eventualmente svolta in conformità alla definizione posta dall'art. 3 del codice del consumo.
La corte ha ritenuto che ove il consumatore convenuto non si sia costituito la competenza esclusiva del consumatore debba essere rilevata ex officio a tutela dello stesso. Infatti, la competenza esclusiva, prevalendo su ogni altra, in ragione dell'indubbia qualificazione di consumatore della persona fisica convenuta in lite, in ragione della conseguente applicazione del foro (esclusivo e inderogabile) di cui all'art. 32, comma 2, lett. n), del d.lgs. 6 settembre 2005, n.206, ha fatto ritenere che il procedimento andava incardinato dinanzi la Curia romana, per essere il convenuto (inequivocabilmente) residente, al momento dell'introduzione del giudizio (ma da oltre un decennio), in provincia di Roma e che solo il consumatore nel cui interesse è previsto il foro del consumatore può derogarvi.
Tali principi di riferimento per la decisione e applicati dal Collegio nel caso di specie sono conformi a costante giurisprudenza della suprema Corte (fin da Cass. ord. n. 12685 del 2011; Cass. ord. n. 8406 del 15.3.2022; v. anche Cass. SSUU 2018/4485 e Cass. ord. n. 5703 del 12.3.2014, di recente anche Cass. 13 luglio 2023, n. 20153).

Corte d'Appello, sentenza n. 334/2025 - deposito 11/06/2025

Il Collegio, occupandosi della questione inerente al radicamento della competenza per territorio nelle controversie tra l'avvocato/professionista ed il cliente/consumatore, ha ritenuto la prevalenza del foro del consumatore sulla competenza funzionale prevista dall'art. 14 , comma 2, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, ossia del luogo di residenza o domicilio elettivo dello stesso, sia perché esso è esclusivo sia perché, trattandosi di due previsioni "speciali", la norma successiva ha una portata limitatrice di quella precedente.
In particolare, nella pronuncia si è evidenziato che il rapporto tra l'art. 14, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dall'art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, va risolto a favore del secondo, in

quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore.
Tali principi appaiono conformi a risalente giurisprudenza (fin da Cass. ord. n. 12685 del 2011 e Cass. ord. n. 8406 del 15.3.2022; v. anche Cass. SS. UU. 2018/4485 e Cass. ord. n. 5703 del 12.3.2014).
Nel caso di specie il convenuto si è costituito e, dopo aver eccepito in comparsa l'incompetenza funzionale della Corte di appello di Perugia in favore della Corte di appello di Roma, competente in ragione del luogo ove è residente, vi ha rinunciato con note scritte dimostrando così di voler derogare al foro previsto nel suo esclusivo interesse di consumatore, nello stesso modo in cui avrebbe potuto fare ove fosse stato lui l'attore.
Prendendo atto di tale rinuncia, la Corte ha quindi confermato di essere competente relativamente al giudizio incardinato.

DIFESE PROCESSUALI

Corte d'Appello, sentenza n. 322/2023 - deposito 04/06/2025

Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio. Le contestazioni circa la preesistenza dei vizi dell'opera all'intervento di ristrutturazione edilizia progettato e diretto dal convenuto non costituiscono mere argomentazioni difensive inerenti all'attendibilità ovvero alla valutazione delle risultanze della C.T.U., introducendo al contrario fatti modificativi ovvero estintivi della domanda, diretti ad ampliare il *thema decidendum* e, come tali, soggetti al termine di decadenza *ex* art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c..

DOMANDA GIUDIZIALE

Corte d'Appello, sentenza n. 382/2025 - deposito 28/06/2025

E' ammissibile una modificazione del *thema decidendum* della domanda originariamente introdotta oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza *ex* art. 183 c.p.c. purché la domanda così modificata presenti il carattere della teleologica "complanarità", dovendo pertanto tale diritto attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere alla realizzazione (almeno in parte) dell'utilità finale già avuta di mira con l'originaria domanda (salva la differenza tecnica di *petitum* mediato) e rivelarsi di conseguenza incompatibile con il diritto per primo azionato. In particolare, la più recente giurisprudenza di legittimità ha precisato i confini di ammissibilità della modificazione della domanda giudiziale, ammettendo tramite la formulazione in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. la proposizione di domande che vadano a alterare quelli che vengono tradizionalmente individuati quali suoi elementi identificativi intesi in senso formale (*petitum* e *causa petendi*), purché la domanda così modificata non solo attenga, oggettivamente e soggettivamente, alla

medesima vicenda sostanziale, ma si ponga anche in un rapporto di alternatività o incompatibilità rispetto all'originaria domanda formulata in sede di atto introduttivo del giudizio e risponda alla medesima utilità finale. Nel caso di specie, l'appellante, vittima di un sinistro stradale, aveva citato in giudizio l'assicurazione del danneggiante chiedendo il risarcimento del danno non patrimoniale alla salute derivatole dal sinistro, oltre il risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche affrontate. In sede di memoria *ex* art. 183, comma 6, n. 1 ampliava la propria domanda chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale derivato dal licenziamento subito a seguito del superamento del periodo di comporto, licenziamento che assumeva essere causalmente imputabile allo stato di malattia derivatole dal sinistro oggetto di causa e che era occorso nelle more del giudizio di primo grado. La Corte d'Appello, in applicazione del suindicato principio, confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto tale domanda nuova e quindi inammissibile ai sensi dell'art. 183 c.p.c., in quanto essa atteneva solo parzialmente alla medesima situazione sostanziale, richiedendo l'accertamento di fatti costitutivi, quali il licenziamento ed il nesso di causalità fra questo e la malattia, ulteriori e diversi rispetto alla domanda originariamente proposta. Inoltre, la Corte rilevava come fra le due domande non vi fosse in ogni caso il rapporto di "complanarità" richiesto dalla norma.

IMPUGNAZIONI

Corte d'Appello, sentenza n. 390/2025 - deposito 30/06/2025

La parte costituita in un procedimento che non abbia proposto appello incidentale avverso la sentenza di primo grado, riservandosi di proporre autonomo appello ritenendosi erroneamente ancora nei termini, mentre avrebbe avuto l'onere di impugnare incidentalmente la sentenza nel termine decadenziale di 20 giorni prima della data dell'udienza fissata per il procedimento in cui era costituito - dal momento che l'art. 333 c.p.c. dispone che le parti alle quali è stata notificata l'impugnazione devono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo – non può poi proporre autonomo appello principale e pretendere con l'istanza di riunione di trasformare tale appello in appello incidentale tardivo.
Ciò perché, come affermato da giurisprudenza condivisa, la notifica dell'impugnazione implica rispetto a ciascuno dei destinatari che rivesta una situazione di soccombenza effettiva ed indipendentemente dal loro coinvolgimento nel giudizio di gravame *ex* artt. 331 e 332 c.p.c. il decorso del termine breve per l'impugnazione incidentale ex artt. 333 e 334 c.p.c. (cfr. Cass. 2018/23457; Cass. 3129/2017; v. anche Cass. 2015/8299) Applicando siffatti principi la Corte ha ritenuto non condivisibile l'argomento della mancata notifica della sentenza poiché ciò che rileva è la notifica dell'impugnazione, perché con essa si è avuto l'effetto di far ritenere notificata anche la sentenza impugnata. L'appellante aveva proposto istanza di riunione dei procedimenti ritenendo che, in caso di riunione degli stessi, il proprio appello incidentale sarebbe stato ammissibile perché tardivo *ex* art. 334, c.1 c.p.c., e cioè ammesso pur essendo già scaduto il termine per l'impugnazione principale.
La Corte ha disatteso tale impostazione perché l'impugnazione incidentale per essere definita tale deve essere proposta nello stesso processo originario in cui è stato proposto da altra parte l'appello principale e nei termini previsti in quel processo, ovvero autonomamente ma sempre entro il termine per l'impugnazione incidentale nascente dall'altro processo, non potendosi riesumare l'istituto processuale trasformando un'impugnazione principale fuori termini in incidentale tardiva per effetto della riunione ad altro processo in cui lo stesso impugnante era convenuto con effetti inammissibilmente sananti,

ostandovi il principio per cui le preclusioni processuali maturate nel giudizio preveniente anteriormente alla riunione si estendono e rendono inammissibili nel giudizio prevenuto - in osservanza del principio del ne bis in idem e allo scopo di non favorire l'abuso dello strumento processuale - tutte le attività soggette a decadenza che siano riferite all'oggetto comune tra i due giudizi.
Tale decisione è anche conforme a recenti indirizzi giurisprudenziali (cfr. Cass. ord. n. 15599 del 4.6.2024; Cass. 5.4.2023 n. 9390; Cass. n. 18808 del 2.7.2021) in applicazione dei quali la Corte ha ritenuto la inammissibilità dell'appello incidentale perché tardivo.

NOTIFICAZIONI

Corte d'Appello, sentenza n. 324/2025 - deposito 05/06/2025

Il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto.
Nella specie, la Corte di Appello rilevava la nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c., rimettevano gli atti al primo giudice, giusta la disposizione di cui all'art. 354, primo comma c.p.c.
I giudici della Corte ritenevano che gli elementi di indagine riportati dall'ufficiale giudiziario nella relazione di tentata notificazione ("Anzi non potuto notificare perché nominativo non trovato all'indirizzo indicato. Nessuna informazione utile in loco") risultavano approssimativi, dubitativi, generici, privi di apprezzabile riscontro, tali da precludere qualsivoglia forma di verifica sull'adeguatezza o meno delle ricerche effettuate dal Pubblico Ufficiale, a fronte di elementi di segno contrario emergenti dalla certificazione anagrafica agli atti che rendevano chiaramente nota la residenza anagrafica, così evidenziando una carenza del procedimento notificatorio sotto il profilo della effettività delle ricerche compiute, rilevante come requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto.

ONERE DELLA PROVA

Corte d'Appello, sentenza n. 352/2025 - deposito 16/06/2025

In applicazione del principio dell'onere della prova *ex* art. 2697 cc, la parte che fa valere un danno è tenuta, nel rispetto delle preclusioni istruttorie, prima ad allegare e poi a provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Nella fattispecie, la società appaltatrice lamentava la decisione del Giudice di prime cure anche nella parte in cui non aveva accolto quella parte della domanda risarcitoria da essa avanzata in relazione al mancato riconoscimento dei costi di ripristino delle coperture e dei costi di restauro delle parti e merci deteriorate, trattandosi, a suo dire, di un danno accertato e documentato in atti.
I Giudici di Appello rigettavano il gravame, ritenendo che non potevano rilevare in contrario i conteggi depositati in I grado dall'odierna appellante in quanto inidonei a provare il danno de quo sia perché si tratta di conteggi da lei unilateralmente realizzati e perciò, non essendoci alcuna documentazione volta a corroborare il fatto che tali costi erano stati effettivamente sostenuti, costituiscono una mera

allegazione difensiva, sia perché i predetti conteggi erano stati prodotti solo con la comparsa conclusionale e, quindi, in violazione delle preclusioni istruttorie; confermavano quindi la sentenza impugnata nella parte in cui, anche in tale parte, era stata rigettata la domanda risarcitoria.
I Giudici di Appello rilevavano poi che non era emerso alcun elemento di prova certo né in relazione al danno consistente nella mancata percezione delle somme dovute ad essa appaltatrice a saldo degli appalti dalle committenti, le quali avevano interrotto i pagamenti a causa del fatto che, a loro volta, non avevano ricevuto i canoni di locazione da parte dei conduttori non pagati a causa delle infiltrazioni che erano state riscontrate negli immobili stante la non corretta esecuzione dei lavori eseguiti dalla subappaltatrice, né in relazione ai lavori di ripristino asseritamente eseguiti da essa appaltatrice in data anteriore al primo sopralluogo del CTU.

Corte d'Appello, sentenza n. 348/2025 - deposito 15/06/2025

Ai fini dell'emissione di una pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno *ex* art. 278 c.p.c. è sufficiente che l'attore dimostri la colpa ed il nesso causale e che l'esistenza del danno appaia anche solo probabile; ne consegue che non è necessario, ai fini dell'ammissibilità stessa della domanda, che l'attore indichi le prove di cui intende avvalersi per dimostrare il "*quantum debeatur*", prove che andranno, invece, fornite nel relativo e successivo giudizio". Tuttavia, la richiesta di una condanna generica al risarcimento del danno *ex* art. 278 c.p.c. non comporta il riconoscimento di qualsivoglia pregiudizio anche solo astrattamente riconducibile all'evento dannoso, ma richiede comunque la dimostrazione in concreto della sussistenza, nell'*an*, delle conseguenze pregiudizievoli, seppur secondo un canone probatorio attenuato definito quale accertamento di probabilità o verosimiglianza, senza necessità che di tali conseguenze si proceda a una compiuta specificazione e determinazione. Nel caso di specie, gli appellanti avevano richiesto l'emissione di condanna generica nei confronti dell'appellato, obbligato nei loro confronti alla refusione delle spese derivanti da un contratto di mutuo, per i danni subiti a seguito dell'inadempimento di tale obbligazione. La Corte d'Appello confermava la decisione del giudice di primo grado, rilevando che gli appellanti si fossero limitati ad una prospettazione in astratto dei pregiudizi oggetto del motivo di impugnazione, senza dimostrarne in alcun modo la sussistenza concreta nell'*an*, nemmeno in termini di probabilità, che anzi era da escludere alla luce del materiale probatorio in atti.

PROCESSO ESECUTIVO

Corte d'Appello, sentenza n. 387/2025 - deposito 30/06/2025

In un concorso tra procedure esecutive, il criterio dell'anteriorità stabilisce che la procedura iniziata per prima prevale su quelle istaurate successivamente, così definendo l'ordine in base al quale i creditori devono essere soddisfatti.
Nella specie, la Corte di Appello accoglieva il gravame proposto dal *debitor debitoris* secondo cui il Giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto che la mancata impugnazione *ex* art. 617 cpc dell'ordinanza di assegnazione nel procedimento esecutivo mobiliare l'aveva resa irretrattabile, deducendo che, nel caso di specie, non avrebbe dovuto essere applicato lo strumento di cui all'art. 617 cpc sia perché la succitata ordinanza non era affetta da nessun vizio sia perché il problema era quello di definire quale delle due procedure esecutive avesse priorità nell'ottenere il pagamento dei canoni di affitto. I Giudici di Appello – dopo aver rilevato che lo strumento di cui all'art. 617 cpc mira all'annullamento di un atto intrinsecamente viziato, mentre la citata ordinanza non era affetta da alcun

difetto e dopo aver precisato che i canoni controversi potevano essere oggetto anche del pignoramento immobiliare, giacché ai sensi dell'art. 2912 cc questo si estende anche ai frutti civili della cosa pignorata che vengono acquisiti alla procedura immobiliare attraverso il custode giudiziario, unico soggetto legittimato a richiedere e riscuotere i canoni stessi – affermavano che nella presente fattispecie si era in realtà posto solo un problema di concorso tra più procedure esecutive in quanto sui canoni di affitto per cui è causa era stata instaurata prima la procedura immobiliare e successivamente quella mobiliare, concorso che va risolto sulla base del criterio dell'anteriorità. Nel caso in esame, posta l'anteriorità del pignoramento immobiliare, risalente al 2015, questa indubbiamente prevale sul pignoramento mobiliare, risalente al 2016.

Corte d'Appello, sentenza n. 361/2025 - deposito 19/06/2025

L'atto di citazione in opposizione *ex* art. 645 c.p.c. è equiparabile sotto il profilo del contenuto ad una comparsa di risposta, di modo che deve presentare - salva l'eventualità che contenga una domanda riconvenzionale o una chiamata in causa - i requisiti di cui all'art. 167 cod. proc. civ. il quale prescrive che nella comparsa di costituzione e risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, onere il cui mancato rispetto è sanzionabile in termini di perenzione del potere di contestare successivamente i fatti che l'attore ha posto a fondamento della propria domanda. In particolare, l'atto introduttivo dovrà contenere i soli elementi formali dell'atto di citazione contenuti negli artt. 163 e 163-*bis* c.p.c., con esclusione invece degli elementi di natura sostanziale, e cioè quelli relativi alla *edictio actionis* indicati dall'art. 163, comma 3, nn. 3 e 4 c.p.c. Nel caso di specie, nel primo grado di giudizio l'appellante aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo notificando un atto di opposizione avente un contenuto relativo ad altro decreto ingiuntivo rispetto a quello che intendeva in realtà opporre. Il giudice di primo grado aveva ritenuto che l'atto di opposizione fosse valido ai fini della formale istaurazione del giudizio di opposizione ed aveva rimesso in termini la parte per effettuare la notifica dell'atto corretto. Il creditore opposto, tuttavia, eccepiva la nullità dell'atto di opposizione per mancanza dei requisiti previsti dai nn. 3 e 4 dell'art. 163, comma 3 c.p.c., ed in ogni caso la tardività della seconda notifica concessa dal giudice di primo grado, con conseguente inammissibilità delle allegazioni contenute nell'atto notificato per secondo. La Corte d'Appello ha condiviso la decisione del giudice di primo grado laddove ha considerato il primo atto di opposizione notificato come valido ai fini della formale instaurazione del giudizio di opposizione, non ricorrendo un'ipotesi di nullità, ma ha valutato come inammissibile la concessione del termine per notificare l'atto corretto, con conseguente rigetto nel merito dell'opposizione per mancata contestazione della pretesa avversaria *ex* art. 115 c.p.c., essendo l'opponente decaduto dalla possibilità di contestare nel merito i fatti che l'attore ha posto a fondamento della propria domanda.

Corte d'Appello, sentenza n. 350/2025 - deposito 16/06/2025

Nel giudizio di opposizione a precetto, la richiesta di restituzione delle somme pagate dall'opponente in ragione dell'esecutività della sentenza, pur se va fatta oggetto di specifica domanda, non costituisce domanda nuova.

Essa, infatti, non altera i termini della controversia ed è conforme al principio di economia del giudizio, dunque, può essere proposta fino all'udienza di precisazione delle conclusioni.

Nella specie, la Corte di Appello, rigettava il gravame proposto dall'opposto avverso la sentenza con la quale il giudice di prime cure, all'esito del giudizio di opposizione a precetto aveva ordinato alla parte la restituzione in favore dell'opponente delle somme da questi medio tempore pagate.

In particolare, il Collegio rilevava che la richiesta di restituzione delle somme versate nelle more del giudizio di primo grado, avanzata dall'opponente con la memoria 183 c.p.c., doveva considerarsi tempestiva e non inosservante delle preclusioni processuali del relativo grado di giudizio atteso che, essendo la richiesta di restituzione di somme pagate in ragione dell'esecutività della sentenza, ammissibile anche in appello, a maggior ragione è possibile proporre tale domanda nel corso del giudizio di primo grado, fino al momento della precisazione delle conclusioni.

PROVE

Corte d'Appello, sentenza n. 333/2025 - deposito 11/06/2025

La prova della sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità della struttura sanitaria, che grava sul soggetto danneggiato, può essere fornita, in ossequio al principio della vicinanza della prova, anche con il ricorso alle presunzioni semplici, in difetto di predisposizione (o anche solo di produzione in giudizio), da parte della struttura sanitaria, della documentazione relativa all'adozione di tutte le misure utili alla prevenzione dell'evento lesivo. Del pari, l'inadempimento degli obblighi di refertazione incombenti sulla struttura sanitaria non può certamente andare in danno del paziente, desumendone l'insussistenza del nesso di causalità materiale e costituisce, al contrario, circostanza di fatto che il giudice di merito può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente, purché, da un lato, l'esistenza del nesso di causa tra condotta del medico e danno del paziente non possa essere accertata proprio a causa della incompletezza della cartella e, dall'altro, il medico abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a causare il danno, incombendo sulla struttura sanitaria e sul medico dimostrare che nessun inadempimento sia loro imputabile ovvero che esso non è stato causa del danno, nonché il rischio della mancata prova.

CODICE CIVILE

ACCOLLO

Corte d'Appello, sentenza n. 348/2025 - deposito 15/06/2025

L'accollo è regolato dallo schema generale della stipulazione a favore di terzo *ex* art. 1411 c.c., e consente al debitore-stipulante e all'assuntore-promittente di attribuire un diritto al creditore senza la sua partecipazione alla stipulazione L'adesione del creditore non è, in tal senso, elemento costitutivo della fattispecie, ma vale a rendere irrevocabile la stipulazione a suo favore e da ciò consegue, in applicazione dell'art. 1411, comma 3 c.c., che l'obbligazione assunta dall'accollante, salvo patto contrario, rimane a beneficio dell'accollato, realizzando la fattispecie extra codicistica definita "accollo interno". Nel caso di specie, gli appellanti chiedevano la risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita di un immobile stipulato con la società appellante nel quale le parti avevano convenuto che quest'ultima assumesse su di sé il debito derivante dal contratto di mutuo ipotecario gravante sull'immobile tramite accollo ex art 1273 c.c. Le parti stipulavano l'accollo, ma l'istituto di

credito mutuante non vi deriva. l'appellante sosteneva che, nonostante il rifiuto dell'istituto di credito ad aderire all'accollo, l'acquirente fosse comunque rimasta obbligata a liberare la controparte del peso economico del mutuo tramite il rimborso diretto alla mutuataria delle rate di mutuo. La società appellata eccepiva, invece, che avendo l'istituto di credito mutuante rifiutato di aderire all'accollo, fosse integrata un'ipotesi di impossibilità della prestazione a lei non imputabile, con conseguente risoluzione del contratto di compravendita *ex* art. 1256 c.c.. La Corte d'Appello confermava la sentenza di primo grado, la quale in applicazione del meccanismo previsto dall'art. 1411, comma 3 c.c. aveva ravvisato un'ipotesi di accollo interno, ritenendo peraltro dimostrato alla luce dell'istruttoria espletata che la società acquirente avesse inizialmente rimborsato all'appellante alcune rate di mutuo, contegno evidentemente incompatibile con l'asserita essenzialità dell'accettazione dell'accollo da parte dell'istituto di credito, e che anzi provava che le parti avessero espressamente voluto mantenere l'accollo a livello dei propri rapporti interni.

CONDOMINIO NEGLI EDIFICI

Corte d'Appello, sentenza n. 356/2025 - deposito 18/06/2025

Il DCPM 14.01.2021 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» non vieta le riunioni private, se pur raccomandandone lo svolgimento in modalità a distanza.

Né l'area di rischio di appartenenza della Regione rappresenta motivo ostativo allo spostamento fuori dal comune di residenza rimanendo tale possibilità consentita oltre che per «comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute» anche per «situazioni di necessità» cui è equiparata la riunione condominiale.

Nella fattispecie la Corte di Appello ha rigettato il gravame con il quale la parte, in riforma della sentenza del giudice di prime cure, domandava dichiararsi la nullità e/o annullabilità della delibera assembleare di approvazione del bilancio perché convocata dall'amministratore, durante l'emergenza pandemica, in luogo diverso da quello di ubicazione del condominio, stante il divieto di spostamento in comune diverso da quello di residenza.

I Giudici del Collegio, in particolare, rilevavano che nel caso in esame non risultava provato né che la modalità di svolgimento a distanza fosse prevista dal regolamento condominiale, né che in tal senso vi fosse stato il precedente consenso della maggioranza dei condomini. Dunque, in assenza della possibilità di fare ricorso a tale modalità, l'amministratore aveva legittimamente convocato la riunione condominiale in presenza presso il proprio studio in comune diverso da quello di ubicazione del condominio, luogo già abitualmente adibito a tali riunioni e idoneo a raccogliere il numero complessivo dei partecipanti nel rispetto del distanziamento sociale al tempo previsto.

CESSIONE DI AZIENDA

Corte d'Appello, sentenza n. 374/2025 - deposito 24/06/2025

In tema di cessione di azienda, la disciplina di cui all'art. 2560, comma 2, c.c. - che richiede, ai fini della responsabilità del cessionario per i debiti anteriori al trasferimento, la loro risultanza dai libri contabili

obbligatori - è applicabile soltanto in presenza di un'effettiva alterità tra cedente e cessionario, non ravvisandosi, in caso di trasferimento solo formale, l'esigenza di salvaguardia dell'interesse dell'acquirente dell'azienda di avere precisa conoscenza dei debiti di cui potrà essere chiamato a rispondere, correlato a quello, superindividuale, alla certezza dei rapporti giuridici e alla facilità di circolazione dell'azienda (Cass. n. 26450/2023). Nella specie la Corte ha riconosciuto la responsabilità della società cessionaria per il debito, documentato e anteriore al trasferimento vantato nei suoi confronti dalla ceduta, a prescindere dalla sua risultanza dalle scritture contabili, in considerazione della riconducibilità della società cessionaria ai congiunti più stretti del legale rappresentante della società cedente (amministratore delegato della cedente e poi amministratore unico della cessionaria). Alla luce di ciò, la Corte ha ritenuto che la compagine sociale e gli organi amministrativi dell'impresa fossero di fatto rimasti immutati e, pertanto, non potesse riscontrarsi l'elemento essenziale della effettiva alterità tra cedente e cessionario.

CONSENSO INFORMATO

Corte d'Appello, sentenza n. 389/2025 - deposito 30/06/2025

La violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, quando sia ragionevole ritenere che il paziente - sul quale grava il relativo onere probatorio - se correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento (onde non subirne le conseguenze invalidanti); un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, predicabile se, a causa del *deficit* informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute. (Nel caso di specie, gli appellanti hanno esplicitamente dedotto la lesione del bene salute per mancanza di un valido consenso informato in relazione ad intervento chirurgico ed asserito che il paziente, laddove correttamente informato dei rischi correlati all'intervento chirurgico, avrebbe rifiutato l'intervento optando per il trasferimento presso altro centro specialistico).

INTERESSI

Corte d'Appello, sentenza n. 343/2025 - deposito 13/06/2025

Ferma la pacifica legittimità della c.d. clausola di salvaguardia, la parte che intende contestarne la violazione da parte dell'istituto di credito - che in caso di fluttuazione del saggio di interessi non avrebbe adempiuto all'obbligo di mantenerla comunque entro i limiti del tasso soglia legalmente previsto - ha l'onere di allegare specificamente i fatti posti a suo fondamento. Nella specie la Corte ha ritenuto la domanda infondata in quanto mal formulata e non sufficientemente circostanziata, limitandosi l'appellante/cliente ad affermare l'inefficacia della clausola di salvaguardia prevista nel contratto di finanziamento senza, tuttavia, eccepire specificamente l'avvenuto effettivo superamento del tasso soglia nel corso del rapporto, né tantomeno ha indicato l'intervallo temporale nel quale riteneva che il tasso soglia fosse stato effettivamente superato dalla banca, considerato che non era dato nemmeno

comprendere se, in relazione al finanziamento in esame, fossero stati in concreto applicati interessi moratori.

SIMULAZIONE RELATIVA

Corte d'Appello, sentenza n. 386/2025 - deposito 30/06/2025

In tema di interposizione fittizia di persona, la simulazione ha come indispensabile presupposto la partecipazione all'accordo simulatorio non solo dell'interposto e dell'interponente, ma anche del terzo contraente che deve dare la propria consapevole adesione all'intesa raggiunta tra i primi due assumendo i diritti emergenti dagli obblighi contrattuali nei confronti dell'interponente, ragion per cui la prova dell'accordo simulatorio deve avere ad oggetto la partecipazione del terzo all'accordo stesso con la conseguenza che, in caso di compravendita immobiliare, la domanda diretta all'accertamento della simulazione ai fini della invalidazione del negozio simulato "*inter partes*", non può essere accolta se l'accordo simulatorio non risulti da controdichiarazione scritta proveniente anche dal terzo contraente.
Nella fattispecie la Corte di Appello rigettava il gravame della parte che, dedotta in giudizio la simulazione soggettiva di un contratto di compravendita immobiliare, non aveva dato prova attraverso controdichiarazione scritta della partecipazione all'accordo non solo dell'interponente e dell'interposto, ma anche del terzo contraente.
I Giudici del Collegio, in particolare, rilevavano che la prova dell'accordo simulatorio si traduce nella prova dell'esistenza e della validità dell'accordo dissimulato e come tale deve essere fornita con la produzione in giudizio della scrittura contenente la controdichiarazione firmata dalle parti, operando non solo le normali limitazioni della prova testimoniale e per presunzioni, ma anche quella più rigorosa dell'art. 2725 c.c., con conseguente ammissione della prova testimoniale solo nell'ipotesi di smarrimento incolpevole del documento e non anche nelle altre ipotesi di cui al n. 1 e 2 dell'art. 2724 c.c.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Corte d'Appello, sentenza n. 388/2025 - deposito 30/06/2025

Affinché l'assicurato possa ritenersi dolosamente inadempiente all'obbligo di dare avviso del sinistro all'assicuratore, ai fini dell'art. 1915, co. 1, cc, con l'effetto di perdere il diritto all'indennità, non è richiesto lo specifico e fraudolento intento di arrecare danno all'assicuratore, ma è sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto dalla norma e la cosciente volontà di non osservarlo.
Nella specie, gli appellanti, con riguardo alla posizione del progettista e direttore dei lavori nell'appalto per cui è causa in qualità di assicurato, lamentavano la decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui era stata accolta l'eccezione di inoperatività della polizza avanzata dalla compagnia assicurativa ed era stata conseguentemente rigettata la domanda di manleva.
I Giudici di Appello rilevavano, secondo quanto ribadito dalla Suprema Corte di cassazione (cfr. ord. n. 21533/2021), che l'inosservanza dolosa da parte dell'assicurato dell'obbligo di dare avviso del sinistro si sostanzia nella consapevolezza dell'obbligo da parte dell'assicurato e nella volontà di non osservarlo, non essendo richiesta una specifica e fraudolenta intenzione di danneggiare l'assicuratore. Nel caso in esame, dal comportamento complessivo dell'assicurato, in particolare dal fatto che la denuncia del sinistro era pervenuta a distanza di quasi 18 mesi dalla conoscenza da parte della richiesta stragiudiziale

di risarcimento del danno e comunque a distanza di oltre un anno dall'instaurazione del procedimento per ATP, nonché a distanza di cinque mesi dalla notifica dell'atto di citazione e che tale ritardo non è mai stato da esso giustificato, si desumeva la piena sussistenza, in capo all'assicurato, della consapevolezza della violazione del termine contrattualmente previsto. La Corte d'Appello, sul punto, confermava dunque la sentenza di I grado.

CONTRATTI BANCARI

Corte d'Appello, sentenza n. 400/2025 - deposito 03/07/2025

Il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo poiché nessuna delle norme da cui è regolato impone una specifica destinazione del finanziamento concesso né vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità e l'istituto mutuante al controllo dell'utilizzazione della somma erogata, ma si qualifica nella specificità in funzione della possibilità di prestazione, da parte del mutuatario che sia proprietario di immobili rustici o urbani, di garanzia ipotecaria (Cass. S.U. n. 4841/2025). Alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite, nella specie la Corte ha escluso che il mutuo fondiario *ex* artt. 38 e ss. T.u.b. oggetto del giudizio fosse un mutuo di scopo in quanto la previsione di un termine per la conclusione di determinati lavori - sui beni gravati da ipoteca - non costituiva elemento essenziale del contratto che restava finalizzato alla concessione di un finanziamento garantito da ipoteca su un immobile.

Corte d'Appello, sentenza n. 342/2025 - deposito 12/06/2025

In tema di rapporti di conto corrente bancario, ove il cliente agisca per la ripetizione di importi relativi ad addebiti indebitamente effettuati dalla banca, quest'ultima può sollevare l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie anche se si tratta di conti aperti e non estinti alla data di introduzione del procedimento; viceversa, un ricalcolo che non tenesse conto del trattenimento, da parte dell'istituto di credito, di tali rimesse non darebbe luogo alla quantificazione di un saldo reale.
Nella fattispecie la banca appellante (rispetto alle cui deduzioni la cessionaria, costituitasi in appello in luogo della cedente, si era associata alle sue deduzioni) censurava la sentenza del Tribunale anche nelle parti in cui il Giudice di I grado aveva ritenuto assorbita la questione dell'eccezione di prescrizione, da essa tempestivamente sollevata, dei versamenti solutori, avendo erroneamente ritenuto assorbente il carattere di mero giudizio di accertamento del procedimento; essa appellante riproponeva quindi l'eccezione di intervenuta prescrizione delle avversarie domande e pretese.
I Giudici di appello – dopo aver affermato di non condividere la statuizione del Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto assorbita la questione della prescrizione dei versamenti solutori sulla base del fatto che, avendo il giudizio ad oggetto la sola domanda di accertamento del dare-avere tra le parti, non poteva essere esaminata la domanda di condanna alla restituzione di quanto indebitamente versato – rilevavano, secondo quanto ribadito dalla Suprema Corte di cassazione, che: nell'ipotesi di versamenti nel corso del rapporto occorre verificare, ai fini della decorrenza della prescrizione, se gli stessi possano essere considerati quali pagamenti (rimesse solutorie, la cui prescrizione decorre dal momento del pagamento) oppure siano destinati a ridurre l'esposizione debitoria del cliente (rimesse ripristinatorie, la cui prescrizione decorre dal momento della chiusura del conto); con riferimento poi al criterio da utilizzare per individuare le c.d. rimesse solutorie, le quali costituiscono il mero presupposto della quantificazione delle somme da destinare al pagamento delle poste illegittime, risulta necessario

operare la previa depurazione delle stesse e tale operazione non può avvenire sulla base delle risultanze delle originarie annotazioni contabili della banca (il c.d. saldo banca) poiché dette risultanze sono falsate proprio in virtù dell'applicazione di poste non legittime.
Nel caso in esame, i Giudici d'Appello – dopo aver disposto un supplemento di perizia volto ad individuare le rimesse solutorie effettuate sui conti per cui è causa, procedendo poi al ricalcolo dei relativi saldi mediante espunzione delle sole rimesse effettuate nei dieci anni anteriori all'instaurazione del presente giudizio in I grado – accoglievano il gravame e riformavano la sentenza impugnata soltanto laddove, nell'accertamento e nella dichiarazione dei saldi dei diversi rapporti, non erano state espunte le rimesse solutorie.

IMMIGRAZIONE

Corte d'Appello, sentenza n. 375/2025 - deposito 24/06/2025

Per fondare il riconoscimento della protezione umanitaria deve operarsi un'analisi comparativa tra la situazione oggettiva del paese di origine del richiedente correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza e l'eventuale progressiva integrazione dell'interessato nella comunità sociale e lavorativa italiana. In concreto è necessario "verificare la condizione di vulnerabilità effettiva, sotto il profilo specifico della violazione o dell'impedimento all'esercizio dei diritti umani inalienabili, per cui seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (ai sensi dell'art. 2 della Costituzione). Nel caso di specie la Corte ha riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria, con conseguente rilascio del permesso per casi speciali *ex* art. 1, comma 9, d.l. 113/2018 essendo emersi indici socialmente rilevanti dell'intervenuta integrazione del richiedente nel tessuto sociale del paese di accoglienza, quali la titolarità di un rapporto di lavoro con continuità a partire dal 2022, la partecipazione ad attività associative e ricreative e la permanenza in Italia da oltre otto anni, idonei a dar prova di un consolidato legame con il paese ospitante, tale da ritenere che, in caso di rimpatrio, egli subirebbe uno sradicamento lesivo della sua vita privata e familiare.

RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE

Corte d'Appello, sentenza n. 360/2025 - deposito 19/06/2025

La denuncia di un reato perseguibile d'ufficio, infatti, non è fonte di responsabilità a carico del denunciante per il solo fatto che vi sia stato un proscioglimento o l'assoluzione del denunciato, se non quando possa considerarsi calunniosa, in forza del dolo del suo autore, che abbia denunciato taluno sapendolo innocente. Al di fuori di tale ipotesi, l'attività pubblicistica dell'organo titolare della funzione giurisdizionale o della potestà provvedimentale si sovrappone in ogni caso all'iniziativa del denunciante, togliendole ogni efficacia causale e così interrompendo ogni nesso tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato. L'onere della prova dell'elemento oggettivo e soggettivo incombe su colui che agisca in giudizio al fine di veder accertato il proprio diritto al risarcimento del danno derivante dalla condotta asseritamente calunniosa. L'elemento soggettivo, che deve estendersi alla consapevolezza di esporre al rischio di un procedimento penale l'accusato che si sa innocente, è

evidenziato dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive che definiscono l'azione criminosa, dalle quali, con processo logico deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto ai fini dell'accertamento del dolo. Per altro verso, non sussiste il dolo del delitto di calunnia laddove i dubbi sulla colpevolezza del soggetto cui vengono addebitati fatti penalmente rilevanti assumono il carattere della ragionevolezza e serietà, essendo fondati su elementi fattuali veritieri.

RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA

Corte d'Appello, sentenza n. 344/2025 - deposito 14/06/2025

Se l'iscrizione ipotecaria è nulla l'accertamento del nesso causale tra una condotta commissiva mediante omissione e l'evento di danno è riconducibile agli artt. 40 e 41 c.p., secondo la regola dell'equivalenza causale temperata applicabile anche all'inadempimento contrattuale rispetto al quale la disciplina applicabile si riferisce più precisamente al nesso causale previsto dall'art. 1223 c.c., cioè quello esistente tra evento lesivo e conseguenze dannose.

Nel caso di specie la Corte, condividendo le decisioni dei Giudici di legittimità (v. Cass. n. 5962/2000 e Cass. n. 16163/2001) ha ritenuto che il professionista a cui viene richiesta la stesura di un atto pubblico avente ad oggetto un mutuo ipotecario e, quindi, la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene, e più in generale delle risultanze dei registri immobiliari attraverso la visura, costituisce un obbligo derivante dall'incarico conferitogli dal cliente e fa parte dell'oggetto della prestazione professionale, giacché tale oggetto non si esaurisce nel mero compito di accertamento della volontà delle parti, ma si estende a quelle attività preparatorie e successive necessarie a conferire serietà e certezza all'atto giuridico da rogare, assicurando cioè il compimento dello scopo tipico dell'atto stesso ed il risultato pratico voluto dalle parti, con la conseguenza che l'inosservanza delle regole poste a tale presidio sfocia in responsabilità da negligenza o imprudenza, cioè alla violazione del dovere della normale diligenza professionale media esigibile ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., rispetto alla quale rileva anche la colpa lieve.

CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. LAVORO

DISCRIMINAZIONE IN TEMA DI ACCESSO AL POSTO DI LAVORO

Corte d'Appello, sentenza n. 76/2025 - deposito 26/06/2025

"In base al disposto dell'art. 63, co. 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale: "*Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti di accertamento, costitutivi e di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il diritto all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione è avvenuta in violazione di norme sostanziali o processuali, hanno anche effetto costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro*", risulta possibile l'emissione di una pronuncia costitutiva nei confronti delle società per azioni a capitale interamente pubblico (c.d. società "in house").

L'art. 28, comma 5°, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, con specifico riguardo alla controversie in materia di discriminazione, detta una disposizione avente un amplissimo spettro di applicazione, la quale prevede che: "Con la sentenza che definisce il giudizio il giudice può condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale e ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio pregiudizievole, adottando, anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti".

Ed allora nei casi in cui si tratti di rimuovere una discriminazione in tema di selezione e di assunzione al lavoro, una volta dichiarata la nullità della clausola discriminatoria, la cui applicazione costituiva la sola ragione ostativa all'assunzione, l'unico provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti dell'atto discriminatorio pregiudizievole è rappresentato dall'emissione di una sentenza di esecuzione forma specifica, ai sensi dell'art. 2932 c.c., del non concluso contratto di lavoro individuale.

L'unica ragione ostativa all'esperibilità del rimedio dell'esecuzione in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c., da parte del lavoratore, ove l'obbligo del datore di lavoro sia rimasto inadempiuto, è fondata sulla necessità di

determinazione negoziale, ad opera delle parti, degli elementi essenziali del contratto. Tuttavia, nel caso in cui gli elementi essenziali del contratto risultino predeterminati nel bando di selezione, non sono ravvisabili ostacoli all'ammissibilità della tutela costitutiva, viepiù in considerazione della ragione discriminatoria posta a fondamento dell'inadempimento dell'obbligo datoriale, di cui la legislazione italiana, al pari di quella euro-unitaria, si preoccupa di rimuovere gli effetti con gli strumenti più efficaci possibili".

(La Corte d'Appello, nel caso di specie, ha accolto l'appello incidentale con cui il candidato, di nazionalità ucraina con lo status di rifugiato, si doleva del mancato accoglimento da parte del Tribunale della domanda di emissione di una sentenza sostitutiva del non concluso contratto di lavoro, ai sensi dell'art. 2932 c.c., per la sua assunzione alle dipendenze della società in house come operatore ecologico di livello 2B del CCNL dei Servizi Ambientali.

La Corte ha dapprima confermato la natura discriminatoria e la conseguente nullità della clausola contenuta nell'avviso di selezione indetto dall'azienda per la copertura di 24 posti a tempo indeterminato nel profilo professionale "Operatore ecologico area spazzamento, raccolta, tutela e

decoro del territorio", livello 2B del CCNL dei Servizi Ambientali, la quale limitava la partecipazione a coloro che avevano la cittadinanza italiana o di uno stato membro dell'Unione Europea.
Ha, infatti, osservato che il principio di parità di trattamento enucleato dall'art. 2 del d.lgs. n. 216 del 2003, come modificato dalla legge 23 dicembre 2021, n. 238, che implica l'assenza di qualsiasi discriminazione a causa di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età, di nazionalità e di orientamento sessuale, trova applicazione, sulla base dell'art. 3, comma 1, del medesimo testo normativa, per tutte le persone, sia nel settore pubblico che in quello privato, anche per l'accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione.
Ha poi aggiunto che la clausola doveva ritenersi in aperto contrasto con l'art. 38, comma 3-*bis* del d.lgs. n. 165/2001, che prevede l'equiparazione nell'accesso ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni non implicanti l'esercizio diretto di pubblici poteri e non attinenti alla tutela dell'interesse nazionale, dei soggetti titolari dello status di rifugiato ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea.
La Corte, dopo aver rilevato che l'azienda aveva ottemperato alla statuizione del giudice di primo grado, procedendo alla valutazione del candidato e producendo l'esito delle tre prove della selezione dalle quali si evinceva che lo stesso aveva conseguito un punteggio che lo collocava al quinto posto della graduatoria e quindi tra i vincitori della selezione, ha ritenuto che l'emissione di una pronuncia costitutiva del rapporto di lavoro nei confronti dell'azienda non solo fosse possibile, in considerazione del fatto che gli elementi essenziali del contratto risultavano predeterminati nel bando di selezione, ma che costituisse l'unico provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti dell'atto discriminatorio).

Corte d'Appello, sentenza n. 76/2025 - deposito 26/06/2025

In caso di discriminazione in materia di occupazione e condizioni di lavoro ai sensi dell'art. 4, commi 5 e 6, d.lgs. n. 216 del 2003, trasfuso nell'art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, non riconducibile ai danni punitivi in senso proprio, ma da interpretarsi alla luce della clausola 17 della direttiva 2000/78/CE, è sufficiente la prova di una condotta discriminatoria lesiva della dignità umana ed intrinsecamente umiliante per il destinatario, in ragione: a) della predetta specifica disciplina, che espressamente prevede il risarcimento del danno non patrimoniale; b) della risarcibilità in via equitativa del danno, in caso di lesione di diritti costituzionalmente garantiti; c) del carattere anche dissuasivo del risarcimento, al fine di garantire l'effettività dei diritti euro-unitari; d) della possibilità che il danno venga provato attraverso presunzioni, valorizzando la maggiore o minore gravità dell'atto discriminatorio e le condizioni che l'hanno determinato.
(La Corte d'Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l'appello incidentale con cui il candidato aveva impugnato la statuizione della sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per la discriminazione subita, consistita nell'essere stato escluso dalla procedura concorsuale a causa della sua nazionalità, ritenendo, in assenza di riscontri probatori, che non fosse configurabile un danno *in re ipsa*.
La Corte, alla luce della previsione di cui al menzionato art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011 e della clausola 17 della direttiva 2000/78/CE, considerato l'atto discriminatorio subito nell'ambito dell'accesso al lavoro e la conseguente sussistenza del pregiudizio lamentato, ha invece riconosciuto il diritto del candidato ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale.

Nel liquidare il danno in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., la Corte ha tenuto conto del fatto che la discriminazione aveva colpito un soggetto proveniente da una Nazione [Ucraina] dalla quale era emigrato a causa del conflitto militare del 2014, pregiudicando la serenità delle già difficili condizioni di vita personale e familiare, nonché della sofferenza morale e dell'umiliazione dallo stesso patite, non essendo stato ritenuto meritevole di un posto di "operatore ecologico" addetto allo spazzamento, nonostante il titolo di studio posseduto [laurea in ingegneria] e l'integrazione conseguita nel nostro Paese, al punto da ottenere, con decreto del Presidente della Repubblica del 21 settembre 2023, la cittadinanza italiana).

LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

Corte d'Appello, sentenza n. 49/2025 - deposito 07/06/2025

Nell'ipotesi di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore e in presenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 3, comma 3-*bis*, del d.lgs. n. 216 del 2003, il datore di lavoro ha l'onere di provare la sussistenza delle giustificazioni del recesso, ai sensi dell'art.5 della l. n.604 del 1966, dimostrando non solo il sopravvenuto stato di inidoneità del lavoratore e l'impossibilità di adibirlo a mansioni, eventualmente anche inferiori, compatibili con il suo stato di salute, ma anche l'impossibilità di adottare accomodamenti organizzativi ragionevoli, con la possibilità di assolvere tale ultimo onere mediante la deduzione del compimento di atti o operazioni strumentali all'avveramento dell'accomodamento ragionevole, che assumano il rango di fatti secondari presuntivi, idonei a indurre nel giudice il convincimento che il datore di lavoro abbia compiuto uno sforzo diligente ed esigibile per trovare una soluzione organizzativa appropriata in grado di scongiurare il licenziamento, avuto riguardo a ogni circostanza rilevante nel caso concreto.
(La Corte, in applicazione di tale principio di diritto, ha respinto il gravame di un'azienda diretto ad ottenere la riforma della sentenza di primo grado nella quale il Tribunale aveva dichiarato la nullità del licenziamento intimato al dipendente a causa della sopravvenuta inidoneità dello stesso allo svolgimento delle mansioni, ritenendo che il recesso, basato sulla condizione di disabilità del lavoratore, fosse discriminatorio per non aver la datrice di lavoro fornito la prova di essersi attivata per cercare una diversa collocazione.
La Corte ha, infatti, osservato che l'azienda appellante, attraverso la verifica di ricollocazione, condotta tramite il medico aziendale - il quale aveva escluso la possibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni - aveva adempiuto in modo, strettamente formale, al solo obbligo di *repechage*, ricavabile dalla disposizione di cui all'art. 3 della legge n. 604 del 1966, ignorando, tuttavia, l'obbligo imposto dall'art. 3, comma 3 bis, del d. lgs. n. 216 del 2003 di verificare se le pur limitate capacità lavorative del dipendente potessero continuare ad essere impiegate attraverso i c.d. "accomodamenti ragionevoli").

PREVIDENZA E ASSISTENZA

Corte d'Appello, sentenza n. 105/2025 - deposito 30/06/2025

L'art. 2, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, che disciplina i requisiti per la pensione di invalidità civile, prevede che: "Sono esclusi gli invalidi di guerra, del lavoro o per servizio, i ciechi civili e i sordomuti che sono tutelati da norme specifiche".
La norma va interpretata nel senso che, se una patologia ha determinato il riconoscimento di una prestazione in relazione ad una delle categorie sopra indicate, la stessa patologia non può essere considerata anche ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile.
Pertanto, l'indebito derivante dalla contemporanea fruizione di due prestazioni incompatibili *ex lege*, in difetto di regole specifiche, va assoggettato alla disciplina generale dell'art. 2033 c.c., atteso che l'incompatibilità non costituisce un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma solo un impedimento all'erogazione della prestazione che comporta la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole.
(La Corte, nel caso di specie, ha respinto il gravame con cui l'appellante lamentava la mancata applicazione, da parte del Tribunale, della regola dell'irripetibilità dell'indebito assistenziale in ragione del legittimo affidamento riposto dall'assicurata sulla spettanza di entrambi i trattamenti, quello di invalidità totale ai sensi degli artt. 2 e 12 della legge n. 118/71 e quello di cieco civile ai sensi della legge n. 382/1970.
La Corte ha infatti osservato che le due prestazioni dovevano ritenersi non cumulabili, ai sensi del chiaro disposto di cui all'art. 2, ultimo comma della legge n. 118 del 1971, e, pertanto, ha ritenuto che l'indebito determinatosi per la contemporanea percezione di entrambe le prestazioni soggiacesse alla regola civilistica dettata dall'art. 2033 c.c., essendo del tutto irrilevante lo stato di buona o mala fede della percipiente).

PUBBLICO IMPIEGO- SCUOLA

Corte d'Appello, sentenza n. 89/2025 - deposito 09/06/2025

L'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022, disciplinante per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto, nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, all'art. 15 comma 6 stabiliva che: "Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina".
Tale disposizione regolamentare, secondo quanto affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 8586/2024), è illegittima in quanto contrasta palesemente con il contenuto dell'art. 485, comma 7, del d.lgs. n. 297/1994 (testo unico della scuola) in base al quale "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti", nonché con l'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010, rubricato "valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici", che stabilisce, al comma 1, che "i periodi di effettivo servizio militare prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e, al comma 2, che: "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche

amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro".
Pertanto, il titolo di servizio, costituito dallo svolgimento del servizio militare o servizi assimilati non in costanza di nomina, dev'essere riconosciuto e valutato, ai fini della quantificazione del punteggio, in base alle disposizioni del D.M. n. 201 del 25 maggio 2000, disciplinante il "Regolamento recante norme sulla modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n 124".
Ed infatti, secondo la "tabella di valutazione dei titoli per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto valide per il conferimento delle supplenze al personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica e al personale educativo", di cui all'allegato A, punto E), n. 10, del suddetto regolamento, "il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati come servizi di insegnamento purché prestati dopo il conseguimento del titolo (o di più titoli congiunti) valido per l'accesso all'insegnamento medesimo. Ferma la predetta condizione, il servizio militare è valutato come servizio di prima fascia solo in una graduatoria a scelta dell'interessato e come servizio di seconda fascia in eventuali altre graduatorie".
Al punto E), n. 1, si precisa poi che il servizio di prima fascia corrisponde al servizio specifico, che è valutato 12 punti, al pari di quanto è previsto per la valutazione del servizio specifico al punto C.1 dell'Allegato A/4 all'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022.
Ne consegue che il candidato che vanti il titolo di servizio, rappresentato dallo svolgimento del servizio di leva o di servizi assimilati non in costanza di nomina, ha diritto a vedersi riconosciuti 12 punti, non potendo a tal fine farsi richiamo analogico alla disciplina, dettata specificatamente per il solo personale ATA. dal D.M. 50/2021, che considera il servizio militare svolto in costanza di rapporto come servizio effettivo reso nella medesima qualifica e quello prestato non in costanza di rapporto come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, modulandone diversamente il punteggio".
(Nel caso di specie la Corte ha respinto il gravame del Ministero appellante che ha impugnato la decisione del Tribunale per aver riconosciuto al ricorrente la valutazione piena del servizio militare, pur se prestato non in costanza di nomina, attribuendogli per quel titolo il punteggio aggiuntivo di 12 punti pari a quello previsto dalla Tabella A/4 al punto C.1. per il servizio specifico ovvero lo svolgimento del servizio nella stessa classe di concorso.
La Corte ha, infatti, affermato che nel caso del personale docente, disapplicata la disposizione di cui all'art. 15, comma 6, dell'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022, che illegittimamente non riconosceva alcun punteggio al servizio di leva prestato non in costanza di rapporto d'impiego, risultava corretta l'attribuzione di 12 punti in quanto fondata sul D.M. n. 201 del 25 maggio 2000, specifica fonte normativa di livello regolamentare che impediva il richiamo analogico alla disciplina dettata dal D.M. 50/2021, il quale aveva previsto per i due titoli una diversa modulazione del punteggio).

FOCUS: DANNO CAGIONATO DA ANIMALI

La sezione "Focus" del Notiziario propone una raccolta di pronunce della Corte d'appello su temi individuati come maggiormente ricorrenti, al fine di offrire al lettore uno strumento di sintesi dei principali orientamenti giurisprudenziali della Corte. L'intento è, dunque, quello di ordinare il materiale già pubblicato per offrire una più immediata visione d'insieme delle pronunce sulle fattispecie e le questioni più frequentemente affrontate dalla Corte.

Il focus tematico di questo mese ha ad oggetto il danno cagionato da animali, in particolare con riguardo al legittimato passivo in caso di proposizione di azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici; al soggetto chiamato al rispondere dal danno cagionato dall'animale, alla responsabilità *ex* art. 2052 c.c. e non 2043 c.c. nel caso di danno cagionato da fauna selvatica in circolazione, alla prova liberatoria del caso fortuito a carico del proprietario/utilizzatore dell'animale; all'onere della prova e di allegazione in capo all'attore delle caratteristiche dell'animale che ha cagionato il danno; all'esclusione della responsabilità del proprietario dell'animale per il comportamento del danneggiato che sia tale da interrompere il nesso causale tra la condotta e l'evento di danno; al concorso di responsabilità a carico del conducente e del proprietario dell'animale in caso di scontro tra un veicolo e un animale selvatico.

Con riguardo al **legittimato passivo in caso di proposizione di azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici** si veda Corte d'Appello, sentenza n. 270 - deposito 31/05/2022 in cui la Corte di Appello ha affermato che in caso di azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici *ex* art. 2052 c.c. è la Regione l'unico legittimato passivamente essendo riconducibile in capo alla stessa una funzione di tutela, gestione e controllo del patrimonio faunistico, nonché funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri Enti;

In merito al **soggetto chiamato al rispondere dal danno cagionato dall'animale** si veda Corte d'Appello, sentenza n. 708 - deposito 11/10/2023 secondo cui risponde per il danno cagionato da animali il proprietario dell'animale o il soggetto che l'abbia utilizzato ma la portata dall'art. 2052 c.c. non deve essere circoscritta ai soli casi in cui il soggetto diverso dal proprietario vanti sull'animale un diritto reale o personale di godimento che escluda ogni ingerenza del proprietario sull'utilizzazione dell'animale, ma è sufficiente un qualsiasi potere di utilizzare l'animale, con il consenso del proprietario, per la realizzazione di un interesse autonomo dal quale trarre profitto, potere di utilizzazione che può derivare anche da un mero rapporto di fatto con l'animale, purchè finalizzato alla soddisfazione di un proprio interesse;

Con riferimento alla **responsabilità *ex* art. 2052 c.c. e non 2043 c.c. nel caso di danno cagionato da fauna selvatica in circolazione** si veda Corte d'Appello, sentenza n. 69/2024 - deposito 08/02/2024 in cui i Giudici di Appello hanno evidenziato che il danno cagionato dalla fauna selvatica in circolazione è risarcibile non *ex* art. 2043 c.c., ma ai sensi dell'art. 2052 c.c., poiché tale ultima disposizione non contiene alcun espresso riferimento ai soli animali domestici ma riguarda, in generale, quelli suscettibili di proprietà o di utilizzazione da parte dell'uomo, prescindendo dall'esistenza di una situazione di effettiva custodia degli stessi.

In merito alla **prova liberatoria del caso fortuito a carico del proprietario/utilizzatore dell'animale** si veda Corte d'Appello, sentenza n. 286/2024 - deposito 30/04/2024 in cui i Giudici di Appello hanno stabilito che in tema di responsabilità ex art. 2052 c.c., la prova liberatoria del caso fortuito, il cui onere grava sul proprietario/utilizzatore dell'animale, può essere integrata dal comportamento colposo del danneggiato, purché presenti i caratteri dell'imprevedibilità, inevitabilità ed assoluta eccezionalità. Ne deriva che il danneggiato non pone in essere una condotta imprevedibile, inevitabile ed eccezionale nel caso in cui il proprietario sia a conoscenza del carattere mordace dell'animale;

Con riguardo **all'onere della prova e di allegazione in capo all'attore delle caratteristiche dell'animale che ha cagionato il danno** si veda Corte d'Appello, sentenza n. 249/2024 - deposito 15/04/2024 in cui la Corte di Appello ha statuito che in tema di danno cagionato da animali, affinché sussista il nesso di causalità tra la condotta dell'animale e i danni subiti, l'attore ha l'onere di allegare e provare le caratteristiche fisiche specifiche dell'animale che ha causato i danni di cui si chiede il risarcimento ai fini della sua identificazione;

In riferimento **all'esclusione della responsabilità del proprietario dell'animale per il comportamento del danneggiato** che sia tale da interrompere il nesso causale tra la condotta e l'evento di danno si veda Corte d'Appello, sentenza n.169/2025 - deposito 24/03/2025 secondo cui la responsabilità *ex* art. 2052 cc, prevista a carico del proprietario di un animale per i danni cagionati dallo stesso, trova un limite solo nel caso fortuito, la prova del quale – a carico del danneggiante – può anche avere ad oggetto il comportamento del danneggiato purché avente carattere di imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità e che non sussiste tale ultima circostanza nei casi in cui manchi la prova di un comportamento imprevedibile e assolutamente eccezionale posto in essere dal danneggiato;

In merito al **concorso di responsabilità a carico del conducente e del proprietario dell'animale in caso di scontro tra un veicolo e un animale selvatico** si veda Corte d'Appello, sentenza n. 245/2025 - deposito 22/04/2025 in cui il Collegio ha affermato che nell'ipotesi di scontro fra un veicolo ed un animale selvatico, il concorso fra le presunzioni di responsabilità stabilite a carico del conducente del veicolo e del proprietario dell'animale, rispettivamente dagli artt. 2054 e 2052 c.c., comporta la pari efficacia di entrambe le presunzioni e la conseguente necessità di valutare, caso per caso, e, senza alcuna reciproca elisione, il loro superamento da parte di chi ne risulta gravato.